Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 12 - 2019

Verona, 19 dicembre 2019

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

EMISSIONI IN ATMOSFERA - Autorizzazione a carattere generale emissioni in atmosfera (art 272 commi 2 e 3 D.Lgs 152/2006). Determinazione n 3712/19 del 28 novembre 2019.....3

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA LAVORO - INAIL/BANDO ISI 2019, Incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....4
SICUREZZA LAVORO – Rischio esposizione radiazioni ultraviolette, App disponibile nel Portale Agenti Fisici (PAF).....5
SICUREZZA LAVORO - Salute e sicurezza dei lavoratori somministrati, opuscolo.....6

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SALUTE E SICUREZZA LAVORO – Medico competente, comunicazioni informazioni ex art. 40 , interpello n.8/2019.....11

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI -Aggiornamento normativa.....11
EMISSIONI/GAS EFFETTO SERRA - Fabbricazione e commercializzazione di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, divieti.....12
GIOCATTOLI – Aggiornamento normativa, formaldeide.....14
MANGIMI – Aggiornamento normativo.....15
MARCATURA CE – Macchine per la lavorazione del legno, Decisione UE 1766/2019.....15
MARCATURA CE – Norme armonizzate direttiva Bassa Tensione.....15
PREVENZIONE INCENDI – Codice di prevenzione incendi ex DM 12.04.2019, obbligatorietà.....16
PREVENZIONE INCENDI – Porte resistenti al fuoco, circolare VV.F.....18
REACH- Pubblicazione Ministero Ambiente, Nanomateriali.....18

APPROFONDIMENTI

PREVENZIONE INCENDI - Pubblicazione Inail sui metodi del Codice Prevenzione Incendi.....19

EMISSIONI IN ATMOSFERA - Autorizzazione a carattere generale emissioni in atmosfera (art 272 commi 2 e 3 D.Lgs 152/2006). Determinazione n 3712/19 del 28 novembre 2019
https://www.apiverona.it/emissioni-in-atmosfera-autorizzazione-a-carattere-generale-emissioni-in-atmosfera-art-272-commi-2-e-3-d-lgs-1522006-determinazione-n-371219-del-28-novembre-2019/

Fonte Provincia di Verona

Resa disponibile dalla Provincia di Verona, Area Servizi in campo ambientale, Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale la Determinazione n. 3712/19 del 28.11.2019 recante "Autorizzazione a carattere generale per le emissioni in atmosfera (art. 272 commi 2 e 3 d. Lgs. 152/2006). Integrazioni alle determinazioni vigenti."

Si ricordano i principali punti relativi all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Cos'è: Tutti gli impianti e le attività che producono emissioni, e cioè introducono nell'atmosfera sostanze solide, liquide o gassose che possono causare inquinamento atmosferico, devono richiedere una autorizzazione. La norma individua gli impianti e le attività per i quali vi sono o possono esservi autorizzazioni di carattere generale cui è possibile aderire: decorsi 45 giorni dalla richiesta di adesione senza che la Provincia abbia emesso un diniego all'adesione, il richiedente può procedere all'installazione dell'impianto o all'avvio dell'attività.

A chi si rivolge: Può presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale chi intende installare o gestire: gli impianti e le attività individuate nella determinazione del dirigente del settore ambiente n. 4769/2008; gli impianti e le attività individuate nella determinazione del dirigente del settore ambiente n. 5894/2008. I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria.

Cosa fare: La domanda di adesione generale va presentata alla Provincia, utilizzando i moduli provinciali, accompagnati dalla documentazione richiesta, almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività.

Modalità◂di avvio: su istanza di parte

Questo procedimento può essere avviato anche tramite D.I.A. (dichiarazione di inizio attività).

Come si svolge: La Provincia può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Decorsi 45 giorni dalla richiesta di adesione senza diniego all'adesione, il richiedente può procedere all'installazione dell'impianto o all'avvio dell'attività.

La Provincia procede, ogni 15 anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se la Provincia competente non nega l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Costo: La richiesta è soggetta a imposta di bollo

Termine finale (giorni): 45

Normativa di riferimento: D.lgs 152/2006, art. 272; LR 33/1985, art. 5; LR 20/2007, art. 18

Ufficio competente: Servizio tutela e valorizzazione ambientale

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA LAVORO - INAIL/BANDO ISI 2019, Incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-inailbando-isi-2019-incentivi-economici-alle-imprese-per-la-realizzazione-di-interventi-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/

Fonte www.inail.it

Resa disponibile sul sito dell'INAIL la Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza CIV n. 17 del 28 novembre 2019 recante *"Aggiornamento delle linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Bandi ISI 2019."*

Con tale provvedimento il CIV delibera di considerare il parere reso dalla Commissione Politiche per la Prevenzione e per la Ricerca nella seduta del 27.11.2019 quale parte integrante della presente deliberazione con la quale si intendono aggiornate le "Linee di Indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Bandi ISI 2019". Si impegnano gli Organi di gestione per come espresso nelle Conclusioni del parere.

***Gli assi di finanziamento risulteranno** così articolati anche per il prossimo anno:*

- Asse 1 – ISI Generalista con 1.1 progetti di investimento e 1.2 modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- Asse 2 – Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
- Asse 3 – Bonifica da materiali contenenti amianto;
- Asse 4 – Micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;
- Asse 5 – Micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

La Commissione sottolinea l'importanza di incentivare la partecipazione di due settori le cui specificità meritano la massima attenzione.

Si tratta dei settori merceologici "C31 - Fabbricazione mobili" e "A03.1 – Pesca"; per il primo si è tenuto conto del rapporto tra l'importo dei progetti presentati e l'importo dei progetti ammessi bel bando ISI 2018, mentre per il secondo si è ritenuto necessario riproporlo per incentivare l'adesione delle aziende sulla base dell'elevato indice di gravità degli infortuni registrato in questo settore di attività.

Per quanto riguarda le risorse economiche, lo stanziamento complessivo per il Bando ISI 2019 – che avrà scadenza nel 2020 – risulta pari a un budget di 261.226.450 euro. L'importo risulta inferiore rispetto alla passata edizione in quanto la riforma delle tariffe INAIL ha comportato una riduzione generale dei tassi per tutte le imprese; vengono tuttavia recuperate risorse finanziarie non utilizzate nelle scorse edizioni.

Infine nella Delibera del CIV viene evidenziata la difficoltà per le aziende ammesse a finanziamento di completare tutte le fasi previste dalla procedura; tali difficoltà contribuiscono alla formazione di una ingente massa di residui che vengono rilevati contabilmente ad ogni Bilancio.

A tal fine pur riconoscendo un avanzamento della proceduralizzazione informatica, la Commissione ritiene essenziale realizzare nel più breve tempo possibile ulteriori implementazioni al fine di **agevolare la partecipazione delle aziende ai finanziamenti semplificando gli adempimenti amministrativi.**

SICUREZZA LAVORO – Rischio esposizione radiazioni ultraviolette, App disponibile nel Portale Agenti Fisici (PAF)

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-rischio-esposizione-radiazioni-ultraviolett-app-disponibile-nel-portale-agenti-fisici-paf/

Resa disponibile nel Portale Agenti Fisici (PAF) una App utile per valutare il rischio di esposizione a radiazioni ultraviolette UV solare per le attività lavorative outdoor

Questa APP, sviluppata nell'ambito del Piano Regionale Prevenzione di Regione Toscana Prevenzione del Rischio da Radiazione Ultravioletta, fornisce uno strumento finalizzato alla prevenzione e protezione del rischio da esposizione a radiazione ultravioletta solare per le attività lavorative outdoor.

La valutazione del rischio si basa sull'indice UV. L'indice UV è un indice internazionalmente utilizzato per comunicare al pubblico il rischio connesso con l'esposizione alla radiazione ultravioletta (UV) solare. Esso dipende principalmente dall'altezza del sole sull'orizzonte e dalla nuvolosità e pertanto raggiunge i valori massimi nelle ore centrali del giorno con cielo sereno. l'Indice UV è direttamente proporzionale alla irradianza efficace (Watt/m2) della radiazione UV solare rilevata al suolo e conseguentemente al rischio espositivo per occhi e cute del soggetto esposto, in assenza di protezione

La APP utilizza le previsioni UV index effettuate da Open Weather https://openweathermap.org

All'utente viene richiesto di inserire il nome del comune in cui viene effettuata l'attività all'aperto.
La APP estrae la previsione dell'Indice UV massimo giornaliero per la località selezionata, in condizioni di cielo sereno. Ciò in quanto il valore di Indice UV previsto tenendo conto della nuvolosità può risultare sottostimato nel caso che la nuvolosità risulti minore di quella prevista in particolare per ampie schiarite nelle ore centrali del giorno.

In presenza di superfici molto riflettenti (es. marmo chiaro, sabbia molto bianca, superfici metalliche, superfici verniciate o piastrellate molto chiare etc.) si possono rilavare valori di Indice UV superiori a quelli previsti per cielo sereno.

La APP richiede pertanto che venga individuata la tipologia di superficie ove si effettua l'attività outdoor e ricalcola l'indice UV massimo giornaliero in relazione all'eventuale incremento fornito dalla superficie riflettente.
Viene inoltre richiesto il tipo di attività lavorativa svolta, al fine di fornire indicazioni di prevenzione specifiche congruenti con la tipologia di attività svolta.

La APP individua le precauzioni da adottare in relazione alla tipologia di lavoro svolto, determinate in in base al valore massimo giornaliero di Indice UV previsto, tenendo conto anche della riflessione del suolo.

Link
https://www.portaleagentifisici.it/fo_ro_naturali_app_sole_sicuro.php?lg=IT

SICUREZZA LAVORO - Salute e sicurezza dei lavoratori somministrati, opuscolo
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori-somministrati-opuscolo/

Si segnala un opuscolo reso disponibile dall'ATS Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo con il patrocinio tra le altre di Confimi Apindustria Bergamo dal titolo "*Salute e sicurezza dei lavoratori somministrati - proposta di buone prassi per agenzie e imprese utilizzatrici".*

Questa pubblicazione nasce dall'esigenza di facilitare le imprese utilizzatrici e le agenzie per il lavoro nell'applicazione della legislazione in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori somministrati.

Il presente manuale, pur non costituendo una trattazione esaustiva della materia, propone alcune semplici soluzioni a criticità rimaste irrisolte, con l'ambizione di fornire spunti utili per la semplificazione dell'attuale impianto legislativo. La presente pubblicazione non ha inteso affrontare argomenti di natura giuslavoristica e/o sindacale, bensì fornire uno strumento gestionale utilizzabile quotidianamente dagli operatori di settore.

Si riporta un estratto della Premessa contenente un riepilogo della normativa vigente e si rimanda alla lettura del testo integrale (vedi allegato)

INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FIGURA DEL LAVORATORE SOMMINISTRATO ALLA LUCE DEL D.LGS.81/08 E S.M.I.
L'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015 (altrimenti noto come "codice dei contratti di lavoro") reca la seguente definizione: "il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore".

Attesa la trilateralità del rapporto (agenzia di somministrazione-lavoratore-utilizzatore) e la flessibilità funzionale propria dell'esternalizzazione interna all'organizzazione aziendale insita nel peculiare assetto dell'affitto di manodopera, unitamente alla tendenziale temporaneità della missione e alla particolare condizione di alienità organizzativa del prestatore, la somministrazione di lavoro, altrimenti nota come lavoro interinale, esprime la tipologia contrattuale lavoristica paradigmatica alla quale si rivolge il legislatore europeo con la direttiva 91/383/CEE.

Infatti, partendo dalla considerazione che, a fronte di studi e ricerche, i lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale risultano esposti a rischi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali maggiori rispetto agli altri lavoratori e che l'esistenza dei suddetti rischi supplementari è connessa con le peculiari modalità con cui i prestatori vengono inseriti nell'impresa, tale direttiva impone una speciale normativa complementare volta a promuovere il miglioramento della sicurezza e salute durante l'esecuzione di questa peculiare modalità di lavoro, in particolare per quanto concerne l'informazione, la formazione e la sorveglianza medica.

Il recepimento dei principi di cui alla citata direttiva da parte dell'ordinamento giuridico italiano, a partire dall'avvento, nel 1997, della l. n. 196 che introdusse il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, è andato, non senza riluttanze[1], di pari passo con l'evoluzione della disciplina normativa in materia di somministrazione di lavoro, la quale, passando per il comma 5 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 (letto in combinazione con l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ossia del TUSIC), è oggi approdata al comma 4 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015.

LA SALUTE E SICUREZZA NELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: VINCOLI E LIMITI DI STIPULABILITÀ E RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI

In forza di tale comma, "il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti".

Posta la contestuale abrogazione del citato art. 3, comma 5, del TUSIC da parte dell'art. 55, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2015, la disciplina che regola la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori somministrati deve, dunque, unicamente rinvenirsi nel precetto sopra riprodotto.

Prima, però, di affrontarne analiticamente il contenuto, merita di essere ricordato che, in base all'art. 32, lett. d) del medesimo provvedimento, la mancata valutazione dei rischi lavorativi (da intendersi specifica, in relazione alle mansioni oggetto della missione[2]) costituisce una delle ipotesi di non stipulabilità del contratto di somministrazione di lavoro (siccome vietato) per la quale è prevista, su richiesta del lavoratore, la costituzione giudiziale di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione e ciò in quanto da qualificarsi come irregolare (art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015).

Allo stesso tempo e in evidente connessione con quanto sopra appena richiamato, è altrettanto doveroso sottolineare che in base al comma 1, lett. c) dell'art. 33 del richiamato decreto, il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e, fra i diversi elementi, deve contenere anche "l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate" (sui quali verterà anche l'informazione e la formazione da fornire ai prestatori).

L'indicazione di tale elemento, non dovrà, dunque, essere generica, bensì dettagliata e ciò in quanto esprime e completa il precetto che vieta la stipulazione del contratto agli utilizzatori che non abbiano effettuato la specifica valutazione dei rischi lavorativi connessi alla mansione oggetto della missione.

[1]*Si veda, ad esempio, la scelta di utilizzare, prima, la facoltà di vietare il ricorso a lavoratori che hanno un rapporto di lavoro interinale (o temporaneo) per talune attività "particolarmente pericolose per la loro sicurezza o salute secondo la definizione della legislazione nazionale ed in particolare per taluni lavori che formano oggetto di una sorveglianza medica speciale definita dalla legislazione nazionale", prevista dall'art. 5, comma 1, della direttiva 91/383/CEE (divieto o restrizione ribadito in termini generali anche dall'art. 4, comma 1, della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale), con la previsione di cui all'art. 1, comma 4, lett. f) della l. n. 196/1997 che vietava la fornitura di lavoro temporaneo "per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" (d.m. lav. 31 maggio 1999, abrogato implicitamente dal d.lgs. n. 276/2003), stabilendo, poi, soltanto che "nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni" (art. 23, comma 4, d.lgs. n. 276/2003); previsione oggi del tutto scomparsa.*

[2] *In ottemperanza all'obbligo di valutazione dei rischi connessi alla tipologia contrattuale attraverso la quale viene resa la prestazione di lavoro di cui all'art. 28, comma 1, TUSIC.*

Ciò premesso, la lettura attenta del comma 4 dell'art. 35 evidenzia chiaramente la scelta del legislatore di ripartire i fondamentali obblighi di sicurezza e salute (e con essi i relativi costi e le relative incombenze burocratico-organizzative) in modo (solo astrattamente) ragionevole, fra agenzia di somministrazione e utilizzatore.

GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Alla prima spetta l'adempimento dell'obbligo di informazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, unitamente a quello di formazione e di addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti; al secondo, posta la volutamente ampia proposizione normativa che gli impone di osservare "nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti", spetta, apparentemente e senza sostanziali variazioni rispetto alla disciplina abrogata, l'adempimento di tutti gli altri (si segnala, in relazione all'ampiezza dell'obbligo di sicurezza e salute dell'utilizzatore, il riferimento a quanto eventualmente stabilito in aggiunta dal ccnl) e in particolare quelli connessi alla sorveglianza sanitaria (la quale, nella vigenza della disciplina di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003, era, più o meno pacificamente, attribuita all'adempimento dell'utilizzatore, così come riscontrato anche dalla circ. min. lav. n. 7/2005).

Il legislatore, tuttavia, con la consueta incoerenza, pragmaticamente ribadisce, come in passato, la deroga, o meglio, conferma l'attribuzione alle parti della facoltà di derogare al disegno normativo testé riassuntivamente schematizzato, sancendo che il contratto di somministrazione possa prevedere che gli obblighi imposti all'agenzia vengano, dall'autonomia privata, ascritti (presumibilmente dietro sconto sulla tariffa di somministrazione o altro vantaggio economico) all'adempimento dell'utilizzatore.

Così, infatti, deve intendersi la previsione del comma 4 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, secondo la quale "il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore".

E l'ipotesi è tutt'altro che peregrina, giacché, se si eccettua l'informazione generica sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa in generale (art. 36, comma 1, lett. a) TUSIC), e la formazione base (4 ore da erogare anche in e-learning) di cui al combinato disposto dell'art. 37, comma 1, TUSIC e dell'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, che espressamente lo prevedeva (nota al punto 8), l'adempimento di tutti i restanti obblighi di informazione, formazione e addestramento non possono che avvenire, ragionevolmente, in conseguenza degli specifici rischi, delle particolari procedure, dell'organizzazione e delle peculiari attrezzature, impianti, dispositivi, sostanze e preparati, che sono, per natura, nella disponibilità dell'utilizzatore.

Premesso che la nota di cui al punto 8 dell'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, relativa alla formazione dei lavoratori somministrati, è stata modificata dal punto 12.5 dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, secondo il quale "la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti.

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore", la situazione operativamente non cambia, in quanto somministratore e utilizzatore possono sempre contrattualmente prevedere che tutta o anche solo parte della formazione, ad esempio quella specifica, vengano adempiuti non dal primo bensì dal secondo.

Va da sé, pertanto, che è la logica della normativa, prima ancora della (eventuale) convenienza economica, a spingere verso la previsione, per così dire contrattuale, con la quale attribuire tutti o gran parte degli adempimenti informativo- formativi e di addestramento all'utilizzatore in vece dell'agenzia di somministrazione.

L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Nella singolare triangolazione contrattuale propria della somministrazione di lavoro, di notevole importanza nella gestione del lavoratore interinale risulta la ripartizione operativa dell'obbligo di sorveglianza sanitaria.
Come tutti sanno l'obbligo di sorveglianza sanitaria discende dalla collaborazione del medico competente, con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione (SPP), al processo di valutazione dei rischi, nei casi tassativamente previsti dalla normativa vigente così come sancito dall'art. 41 del TUSIC, siccome programmato attraverso protocolli sanitari definiti in funzione degli specifici rischi lavorativi riscontrati e in considerazione degli indirizzi scientifici più avanzati.
Alla luce di quanto sopra pare lecito domandarsi se l'agenzia di somministrazione, il suo SPP e il suo medico competente, ancorché in relazione a un'attività economica consistente nell'affittare lavoratori a utilizzatori operanti in settori produttivi di varia tipologia e natura, siano in grado, nell'adempimento dell'indelegabile obbligo di valutazione dei rischi lavorativi, di analizzare l'esposizione a pericoli che non conoscono (direttamente) e, conseguentemente, individuare ambiti di sorveglianza sanitaria obbligatoria, elaborare protocolli sanitari, istituire cartelle sanitarie e di rischio, effettuale visite mediche e rilasciare giudizi di idoneità alla mansione.
Rispondere a una simile domanda è tutt'altro che semplice ciò nondimeno è doveroso provarci.

Ragionando in termini strettamente normativi e partendo dalla premessa che, in base al richiamato art. 32, lett. d) del D.Lgs. n. 81/2015, la stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro è vietata se l'utilizzatore non ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dovendo, nel contempo, ritenere tale valutazione: conosciuta necessariamente in anticipo da parte dell'agenzia di somministrazione (siccome imprescindibile presupposto per la legittimità del contratto); non generica bensì specifica, in relazione alle mansioni oggetto della missione di lavoro (ad esempio quelle di addetto al videoterminale); e, per di più, inserita, ex art. 33, comma 1, lett. c) del medesimo decreto, in forma scritta nel contratto, è ben possibile affermare che la sorveglianza sanitaria costituisca un obbligo che può, anzi, deve essere adempiuto dall'agenzia in qualità di datore di lavoro da cui dipendono formalmente i lavoratori somministrati e, segnatamente, dal suo medico competente al quale gli stessi dovranno essere inviati entro le scadenza previste dal programma di sorveglianza sanitaria e, soprattutto, entro l'inizio della missione.[3.]
Poiché, tuttavia, tale analisi si caratterizza come esclusivamente documentale, risultando priva, verosimilmente, della possibilità di effettuare sopralluoghi e visite agli ambienti di lavoro, il giudizio di idoneità eventualmente

espresso dal medico competente dell'agenzia e la cartella sanitaria e di rischio dallo stesso istituita, potrebbero necessitare di approfondimento adattativo e aggiornamento da parte del medico competente dell'utilizzatore, il quale, giocoforza, si inserirebbe a valle del lavoro svolto dal collega, integrandolo nel caso in cui risultasse essenziale, dopo che i lavoratori somministrati gli siano stati inviati entro le scadenze previste dal protocollo sanitario e prima di essere inseriti nell'organizzazione produttiva dell'utilizzatore.

Pur non potendo, atteso il tenore tassativo della previsione di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, la sorveglianza sanitaria essere oggetto di assegnazione contrattuale all'adempimento dell'utilizzatore, risulta evidente, in virtù dell'ampia formulazione con cui il legislatore, nella medesima norma, impone allo stesso di osservare "nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti", che, nel caso in cui non se ne occupi l'agenzia, tutta la "filiera" degli adempimenti sanitari spetterà senza dubbio al soggetto sotto il cui controllo e direzione si svolge la prestazione di lavoro.

Conseguentemente il medico competente dell'utilizzatore sottoporrà, secondo il protocollo sanitario stabilito in azienda, il prestatore somministrato alla visita di idoneità alla mansione, rilascerà il relativo giudizio, istruirà la cartella sanitaria e di rischio che, alla fine della missione, da intendersi quale momento di cessazione del rapporto di lavoro (ovviamente dal lato dell'utilizzatore nello schema trilaterale proprio della somministrazione) ex art. 25, lett. e) del TUSIC, consegnerà al lavoratore.

[3] *Tale riflessione, non trova, ovviamente, riscontro nel CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro che, al punto 8 dell'art. 22, recita: "La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell'impresa utilizzatrice".*

INDICE

Introduzione.
Premessa
Capitolo 1: la valutazione dei rischi ed il relativo documento
Capitolo 2: le informazioni in materia di salute e sicurezza.
Capitolo 3: la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza..
Capitolo 4: l'addestramento
Capitolo 5: l'idoneità sanitaria
ALLEGATI
Scheda 1 Buona pratica per IU: inserimento nuovo lavoratore con contratto di somministrazione
Allegato 1 CCNL Allegato 1 – Modello B: MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L'INTEGRITA' E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE (CCNL 27/2/14)
Allegato 2 Variazione all'Allegato 1 – Modello B del CCNL 27/2/14: MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L'INTEGRITA' E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
Allegato 3 Modello B/2: MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L'INTEGRITA' E LA SALUTEDEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE (integrazione del modello B CCNL 27/2/14 come da BUONA PRATICA)
Allegato 4 Allegato 1 – Modello C: MODELLO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 11 DEL CCNL PER LA CATEGORIA DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (CCNL 27/2/14).

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SALUTE E SICUREZZA LAVORO – Medico competente, comunicazioni informazioni ex art. 40 , interpello n.8/2019
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-medico-competente-comunicazioni-informazioni-ex-art-40-interpello-n-82019/

Pubblicato dal Ministero del Lavoro l'interpello sulla sicurezza sul lavoro n.8 del 2 dicembre 2019.
Questo l'argomento affrontato:
"Medico competente -comunicazione delle informazioni ex art. 40, c. 1-avvicendamento nel corso dell'anno -obbligo trasmissione informazioni-mancanza sorveglianza anno precedente"

I quesiti riguardano le informazioni previste dall'articolo 40, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08 ed in particolare:

- "a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell'anno e, comunque, prima della data di scadenza dell'invio (31 marzo)";
- "l'invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell'anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria".

La Commissione sul primo punto rileva che l'articolo 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 non disciplina il caso specifico dell'avvicendamento dei medici competenti nel corso dell'anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Tuttavia in un'ottica prettamente operativa, si segnala che l'Inail ha già fornito indicazioni al riguardo, precisando che l'obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell'anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell'anno successivo.

Per quanto riguarda il secondo punto la Commissione conferma che in base ad un'interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 l'obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l'inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale".

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI -Aggiornamento normativa
https://www.apiverona.it/cosmetici-aggiornamento-normativa-6/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 307 serie L del 28 novembre 2019 il Regolamento n. 1966 del 27 novembre 2019 che modifica e rettifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.

Il provvedimento, in vigore dal 18 dicembre 2019, ha modificato in particolare l'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici, delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti, dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici.

EMISSIONI/GAS EFFETTO SERRA - Fabbricazione e commercializzazione di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, divieti
https://www.apiverona.it/emissionigas-effetto-serra-fabbricazione-e-commercializzazione-di-prodotti-e-apparecchiature-contenenti-gas-fluorurati-a-effetto-serra-divieti/

Si ricorda che dal 1° gennaio 2020, secondo il Regolamento UE del 16 aprile 2014 n. 517 sui gas fluorurati a effetto serra, è vietata l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti e apparecchiature che contengono specifici gas con potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore ai limiti previsti:

- Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate) contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500
- Apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500, o il cui funzionamento dipende dai suddetti HFC, a eccezione delle apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C
- Apparecchiature movibili di climatizzazione (sistemi ermeticamente sigillati che l'utilizzatore finale può spostare da una stanza all'altra) contenenti HFC con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150
- Schiume con polistirene estruso (XPS)contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 tranne quelle soggette a norme di sicurezza nazionali

I suddetti prodotti qualora messi a disposizione nel mercato prima di tale data possono essere commercializzati sino all'esaurimento delle scorte.

Si ricorda inoltre che sarà vietata l'immissione sul mercato dei seguenti ulteriori prodotti e apparecchiature:

dal 1° gennaio 2022

- Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate) contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150
- Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW contenenti o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1 500

dal 1° gennaio 2023

- Altre schiume [escluse quelle di Polistirene estruso (XPS)] contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 tranne quelle soggette a norme di sicurezza nazionali

dal 1° gennaio 2025

- Sistemi di condizionamento d'aria monosplit contenenti meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750

I prodotti e le apparecchiature già state oggetto di divieto d'immissione sul mercato negli anni precedenti sono:

- Aerosol tecnici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 tranne quelli soggetti a norme di sicurezza nazionali o utilizzati per applicazioni mediche
- Apparecchiature di protezione antincendio contenenti HFC-23
- Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150
- Generatori di aerosol immessi in commercio e destinati alla vendita al grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, e trombe a gas, contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150
- Altre finestre contenenti gas fluorurati a effetto serra
- Schiume monocomponenti, tranne quelle soggette a norme di sicurezza nazionali, contenenti gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150
- Contenitori non ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra utilizzati per l'assistenza, la manutenzione o la ricarica di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria, per pompe di calore o per sistemi di protezione antincendio, per commutatori, o impiegati come solventi
- Sistemi a evaporazione diretta non confinati contenenti HFC e PFC come refrigeranti
- Apparecchiature di protezione antincendio contenenti PFC
- Finestre a uso domestico contenenti gas fluorurati a effetto serra
- Pneumatici contenenti gas fluorurati a effetto serra
- Calzature contenenti gas fluorurati a effetto serra

Si ricorda che il divieto non si applica per tutti i prodotti e le apparecchiature sopra indicati nei seguenti casi:

- se sono classificati come materiale militare, intese le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini militari specifici che risultano necessari per la protezione degli interessi fondamentali di sicurezza degli Stati membri;
- se sono oggetto di regolamentazione comunitaria che prevede i criteri di progettazione ecocompatibile dei prodotti al fine del risparmio energetico, in vista del fatto che grazie alla maggiore efficienza energetica ottenuta nel corso del loro funzionamento, le loro emissioni di CO_2 equivalente nel corso del ciclo di vita sono inferiori a quelle delle apparecchiature equivalenti che soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile e che non contengono idrofluorocarburi (ad esempio alcuni apparecchi di refrigerazione per uso domestico ex Regolamento CE n. 643/2009, i condizionatori d'aria ai sensi del Regolamento CE n. 206/2012).

Sempre <u>dal 1° gennaio 2020</u> è vietato l'utilizzo di gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale GWP pari o superiore a 2500 per le attività di assistenza o di manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO_2 equivalente.

Restano escluse:

- le apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C;
- il materiale militare;
- sino al 1° gennaio 2030, per i gas fluorurati a effetto serra:

1. rigenerati, se aventi potenziale di riscaldamento globale GWP pari o superiore a 2500 e utilizzati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti (i gas in questione devono recare un'etichetta, nella quale è riportato l'indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata, il numero di lotto, il nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio);

2. riciclati, se aventi con potenziale di riscaldamento globale GWP pari o superiore a 2500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature (questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza).

La disciplina sanzionatoria in vigore ad oggi vigente ex D.Lgs. 26/2013 prevede l'arresto da tre mesi a nove mesi o l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro, per chiunque immette in commercio, oltre il temine previsto, i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati o il cui funzionamento dipende da tali gas aventi un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore al limite previsto.

GIOCATTOLI – Aggiornamento normativa, formaldeide

https://www.apiverona.it/giocattoli-aggiornamento-normativa-formaldeide/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 299 serie L del 20 novembre 2019 la Direttiva UE del 19 novembre 2019 n. 1929 che modifica l'appendice C dell'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati in determinati giocattoli in relazione alla formaldeide.

Con tale provvedimento che dovrà essere recepito dal nostro legislatore, la Commissione Europea ha modificato la normativa comunitaria che regolamenta la sicurezza dei giocattoli prevedendo, a partire dal 21 maggio 2021, l'applicazione del limite di migrazione per la formaldeide nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o negli altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.

In particolare il valore limite di migrazione per la formaldeide dovrà essere pari a:

1,5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici per giocattoli;
0,1 ml/m^3 (limite di emissione) nel legno agglomerato con resine utilizzato nei giocattoli;
30 mg/kg (tenore limite) nei materiali tessili per giocattoli;
30 mg/kg (tenore limite) nei cuoi e nelle pelli per giocattoli;
30 mg/kg (tenore limite) nei materiali cartacei per giocattoli;
10 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli

MANGIMI – Aggiornamento normativo
https://www.apiverona.it/mangimi-aggiornamento-normativo/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 307 serie L del 28.11.2019 il Regolamento UE del 26 novembre 2019 n. 1964. Viene confermato fino al 18 dicembre 2029 , con nuove modalità d'uso, l'impiego delle sostanze L-lisina base, liquida, monocloridrato di L-lisina, liquido, monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e solfato di L-lisina nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 308 serie L del 29.11.2019 il Regolamento UE del 26 novembre 2019 n. 1977 . Viene confermato fino al 19 dicembre 2029 e con nuove modalità d'uso, l'impiego delle sostanze fenilmetantiolo, benzil metil solfuro, sec-pentiltiofene, tridec-2-enale, 12-metiltridecanale, 2,5-dimetilfenolo, esa-2(trans),4(trans)-dienale e 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone, nei mangimi destinati ai cani e ai gatti.

MARCATURA CE – Macchine per la lavorazione del legno, Decisione UE 1766/2019
https://www.apiverona.it/marcatura-ce-macchine-per-la-lavorazione-del-legno-decisione-ue-17662019/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 70 serie L del 24.10.2019 la Decisione n. 1766 del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 per foratrici e fresatrici a controllo numerico.

Con tale provvedimento viene stabilito che i requisisti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva macchine e regolamentati dalla norma EN ISO 19085-3:2017, relativa alle macchine per la lavorazione del legno - foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC), non sono stati rispettati per quanto riguarda il principio che i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi.

La Commissione europea pertanto dispone che, nell'ultimo elenco dei riferimenti delle norme armonizzate applicabili alla sicurezza delle macchine (ex Decisione 436/2019), subito dopo il riferimento della norma EN ISO 19085-3:2017 deve essere riportata la seguente avvertenza: "*per quanto riguarda il punto 6.6.2.2.3.1, la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, a norma del quale i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi".*

MARCATURA CE – Norme armonizzate direttiva Bassa Tensione
https://www.apiverona.it/marcatura-ce-norme-armonizzate-direttiva-bassa-tensione/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 306 del 27.11.2019 la Decisione di esecuzione UE 2019/1956 della Commissione del 26 novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Direttiva n. 2014/35 nota come direttiva Bassa Tensione (recepita con D.Lgs. n. 86/2016) dispone che il materiale elettrico costruito in conformità ad una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è ritenuto conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla citata Direttiva, per le parti di copertura dalla norma armonizzata.

Con la nuova Decisione vengono pubblicate nell'allegato I i riferimenti delle norme armonizzate, applicabili a sostegno della nuova Direttiva Bassa tensione. L'allegato II contiene i riferimenti delle norme armonizzate che dal 27 maggio 2021 saranno ritirate non rispettando più i requisiti di sicurezza prevista dalla nuova disciplina.

PREVENZIONE INCENDI – Codice di prevenzione incendi ex DM 12.04.2019, obbligatorietà
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-codice-di-prevenzione-incendi-ex-dm-12-04-2019-obbligatorieta/

Si ricorda che il 20 ottobre 2019 è entrato in vigore il DM 12 aprile 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23.04.2019), con il quale il Ministero dell'Interno ha introdotto l'obbligo dell'applicazione del nuovo Codice di prevenzione incendi, in sostituzione della precedente normativa antincendio (regola tecnica verticale – RTV).
Si chiude pertanto il periodo transitorio durato quasi quattro anni dell'applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi.

Il provvedimento suddetto ha anche ampliato le attività assoggettate al nuovo Codice di prevenzione incendi.

In particolare sono stati introdotte in aggiunta a quelle precedenti le seguenti attività:
n. 19 - stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
n. 20 - stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
n. 21 - stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
n. 22 - stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
n. 23 - etiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
n. 24 - stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo e ai depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg
n. 25 - fabbriche di fiammiferi e depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
n. 26 - stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
n. 73 - edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, o di superficie complessiva superiore a 5.000 m^2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità

Le seguenti attività sono state regolamentate ricomprese nel nuovo Codice:
n. 9 - le officine e i laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
n. 14 - le officine o i laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti
n. 27 - i mulini per cereali e altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg e depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
n. 28 - gli impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
n. 29 - gli stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
n. 30 - i zuccherifici e le raffinerie dello zucchero
n. 31 - i pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg

n. 32 - gli stabilimenti e gli impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
n. 33 - gli stabilimenti e impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
n. 34 - i depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, agli archivi di materiale cartaceo, alle biblioteche, ai depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
n. 35 - gli stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
n. 36 - i depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
n. 37 - gli stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg -
n. 38 - gli stabilimenti e gli impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
n. 39 - gli stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti
n. 40 - gli stabilimenti e gli impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
n. 42 - i laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m^2
n. 43 - gli stabilimenti e gli impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg ai depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
n. 44 - gli stabilimenti, gli impianti e i depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
n. 45 - gli stabilimenti e gli impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
n. 46 - i depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
n. 47 - gli stabilimenti e gli impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg. e ai depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
n. 50 - gli stabilimenti e gli impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile e accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
n. 51 - gli stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti e attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti
n. 52 - gli stabilimenti con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
n. 53 - le officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m^2; materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m^2
n. 54 - le officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
n. 56 - stabilimenti e impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
n. 57 - i cementifici con oltre 25 addetti

n. 63 - gli stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito
n. 64 - i centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
n. 70 - i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m^2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
n. 75 - i depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m^2 e locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili di superficie superiore a 500 m^2
n. 76 - le tipografie, le litografie, la stampa in offset e attività similari con oltre cinque addetti

Con appositi decreti sono state infine aggiunte successivamente al DM Codice di prevenzione incendi le seguenti attività:
n. 66 - gli alberghi, le pensioni, i motel, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli studentati, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli ostelli per la gioventù, i bed & breakfast, i dormitori, le case per ferie, con oltre 25 posti letto. Sono escluse le strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e i rifugi alpini ex DM 9.08.2016
n. 67 - le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, ad esclusione degli asili nido ex DM 7.08.2017;
n. 69 - le attività commerciali, ove sia prevista vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti ex DM 23.11.2018
n. 71 - le attività d'ufficio con oltre 300 persone presenti ex DM 8.06.2016
n. 75 - le attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m^2 ex DM 21.02.2017

PREVENZIONE INCENDI – Porte resistenti al fuoco, circolare VV.F.
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-porte-resistenti-al-fuoco-circolare-vv-f/

Resa disponibile sul sito www.vigilfuoco.it la lettera circolare prot. n. 16746 del 6 novembre 2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Con tale provvedimento sono forniti chiarimenti ed indirizzi applicativi in merito alle porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento prodotti da Costruzione CPR (2), quali le porte pedonali esterne, le porte e i cancelli industriali e quelle invece interne soggette ad omologazione nazionale ai fini delle pratiche antincendio.

REACH- Pubblicazione Ministero Ambiente, Nanomateriali
https://www.apiverona.it/reach-pubblicazione-ministero-ambiente-nanomateriali/

Fonte Ministero Ambiente

Il bollettino di informazione "Sostanze chimiche - ambiente e salute" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, "Regolamento REACH" (acronimo di *Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals*).

Sul Bollettino di informazione Anno 10° – numero 3, novembre 2019 recante "*Il REACH e altre normative in materia di prodotti chimici"* viene trattata una importante modifica del Regolamento REACH riguardante i nanomateriali, ovvero le sostanze in nanoforma

APPROFONDIMENTI

PREVENZIONE INCENDI - Pubblicazione Inail sui metodi del Codice Prevenzione Incendi
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-pubblicazione-inail-sui-metodi-del-codice-prevenzione-incendi/

Segnaliamo che dalla collaborazione tra INAIL, Sapienza Università di Roma, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri è nata la pubblicazione "Metodi per l'ingegneria della sicurezza antincendio"

Tale pubblicazione si pone come obiettivo quello di illustrare la vera novità del Codice, rappresentata dalle soluzioni alternative e che, in questo ambito, ciascun professionista antincendio può far valere le proprie competenze e professionalità.

Dal 20 ottobre 2019 è stato quasi completamente eliminato il "doppio binario" per molte attività comprese nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e il DM 12 aprile 2019, modificando il DM 3 agosto 2015, prevede l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, in particolare vengono introdotti due elementi:

- l'ampliamento del campo di applicazione del Codice (sono state inserite nuove attività dell'allegato I al DPR 1 agosto 2011 n. 151);
- l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività non normate, in luogo dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

Saranno, quindi, 42 le attività per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diverrà l'unico riferimento progettuale possibile.

Nella pubblicazione dell'INAIL sono illustrati 13 casi studio inerenti l'applicazione dei "Metodi" contemplati nel Codice, ai capp. M1, M2 e M3.

LINK AL DOCUMENTO